



**VOTAZIONE POPOLARE
DEL 13 GIUGNO 1976**

1

**Legge federale
sulla pianificazione del territorio**

2

**Decreto federale
concernente un accordo tra la Confederazione Svizzera
e l'Associazione internazionale dello sviluppo (IDA)
per un mutuo di 200 milioni di franchi**

3

**Decreto federale
per una nuova concezione dell'assicurazione
contro la disoccupazione**

Chiarimenti

Legge federale sulla pianificazione del territorio

(Del 4 ottobre 1974)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 22^{ter}, 22^{quater}, 23, 24, 24^{bis}, 24^{ter}, 24^{quater}, 24^{sexies}, 24^{septies}, 26, 26^{bis}, 31^{bis}, 34^{ter}, 34^{sexies}, 36, 36^{bis}, 36^{ter} e 37^{ter} della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1972,

decreta:

Parte prima: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

¹ La legge è intesa a garantire la pianificazione del territorio da parte dei Cantoni e della Confederazione e a promuovere e coordinare le iniziative cantonali e federali in questo campo.

² La pianificazione del territorio deve:

- a. tutelare i fondamenti naturali della vita umana, come il suolo, l'aria, l'acqua e il paesaggio;
- b. creare le condizioni di spazio per lo sviluppo della vita individuale, sociale e economica;
- c. promuovere la decentralizzazione dell'insediamento verso nuclei regionali e interregionali e adeguare a tal fine lo sviluppo delle grandi città;
- d. delimitare, conformemente al futuro sviluppo del Paese, e utilizzare adeguatamente il territorio d'insediamento;
- e. ricercare l'equilibrio tra regioni rurali e urbane e tra regioni economicamente deboli e economicamente forti;
- f. salvaguardare le caratteristiche e la bellezza di paesaggi;
- g. tener conto di una sufficiente base indigena di sostentamento;
- h. tener conto dei bisogni territoriali della difesa nazionale.

Art. 2

Obbligo di pianificare

¹ Cantoni e Confederazione provvedono per una pianificazione permanente e continua giusta la presente legge e la coordinano adottando le necessarie misure.

² Cantoni e Confederazione, nell'insieme della loro attività legislativa e amministrativa, devono tener conto delle esigenze della pianificazione del territorio.

Art. 3

Informazione

Cantoni e Confederazione informano la popolazione su gli scopi e le esigenze della pianificazione.

Art. 4

Tutela degli interessi

¹ Le autorità di ogni grado incaricate di compiti pianificatori tutelano gli interessi pubblici e privati degni di protezione e li contemperano.

² Se per conseguire uno scopo pianificatorio si può far capo a più provvedimenti, dev'essere scelto quello globalmente meno gravoso per gli interessati.

Parte seconda: Contenuto della pianificazione del territorio

Titolo primo: Compiti dei Cantoni

Capo primo: Piani direttori generali

Art. 5

Principi

¹ I Cantoni stabiliscono, mediante piani direttori generali, le linee fondamentali dello sviluppo futuro dell'utilizzazione e dell'insediamento territoriali.

² I piani direttori generali possono riferirsi a tutto il territorio cantonale o a singole regioni.

³ I piani direttori generali tengono conto delle possibilità di sviluppo economico globale delle regioni.

Art. 6

Scopo

¹ I piani direttori generali devono garantire una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio.

² Essi delimitano segnatamente il territorio destinato all'insediamento e quello in cui l'insediamento è escluso, tenendo conto dell'evoluzione demografica ed economica del Paese.

Art. 7

Contenuto

¹ I piani direttori generali comprendono di regola i piani direttori settoriali degli insediamenti e del paesaggio, del traffico, dell'approvvigionamento, delle attrezzature e costruzioni pubbliche.

² I piani direttori generali contengono indicazioni circa l'attuazione tecnica, finanziaria e cronologica.

³ I piani direttori generali tengono conto dei piani settoriali della Confederazione.

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni circa le fasi pianificatorie e le esigenze formali cui devono soddisfare i piani direttori generali e settoriali.

Art. 8

Natura giuridica e procedura

¹ I piani direttori generali vincolano tutte le autorità federali, cantonali e comunali, le corporazioni di diritto pubblico e le organizzazioni private cui sono affidati compiti pianificatori.

² Prima di essere adottati, i progetti dei piani direttori generali sono pubblicati. A ciascuno dev'essere data la possibilità di esprimersi sui progetti. Le autorità si pronunciano sulle obiezioni.

³ I piani direttori generali possono essere consultati in ogni tempo.

Art. 9

Revisione

I piani direttori generali devono essere riesaminati periodicamente, al più tardi ogni dieci anni, e, all'occorrenza, adeguati alle nuove condizioni.

Capo secondo: Piani direttori settoriali

Sezione 1: Piani direttori degli insediamenti e del paesaggio

Art. 10

Contenuto

¹ I piani direttori degli insediamenti e del paesaggio determinano, nelle linee fondamentali, il genere e l'entità dell'utilizzazione del suolo.

² Devono almeno essere previsti i seguenti comprensori:

- a. territorio d'insediamento;
- b. territorio agricolo;
- c. territorio forestale;
- d. territorio ricreativo;
- e. territorio protetto;
- f. territorio residuo.

³ Territori ricreativi e territori protetti possono sovrapporsi tra loro o ad altri comprensori.

⁴ La legislazione cantonale può prevedere altri comprensori.

Art. 11

Territorio d'insediamento

¹ Può essere delimitato come territorio d'insediamento soltanto il terreno abitabile che

- a. è già ampiamente edificato, o
- b. sarà, in un prossimo futuro, al più tardi però entro 20 a 25 anni dall'emanazione dei piani direttori generali, necessario per un insediamento razionale e potrà entro questo termine essere urbanizzato, e
- c. non si tradurrà in agglomerazioni eccessive.

² Resta in facoltà dei Cantoni di delimitare come territorio di sviluppo edilizio il terreno situato in zone edificabili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, che però non sarà necessario per l'insediamento entro 20 a 25 anni dall'emanazione dei piani direttori generali; è applicabile l'articolo 29 capoversi 3 e 5.

Art. 12

Territorio agricolo

¹ Va delimitato come territorio agricolo il terreno che si presta all'utilizzazione agricola; deve inoltre esservi incluso il terreno che, nell'interesse generale, dev'esser utilizzato a fini agricoli.

² Nella delimitazione dei territori agricoli va tenuto conto delle esigenze di una produzione razionale. Per quanto possibile, vanno delimitati ampi territori agricoli fra di loro connessi.

Art. 13

Territorio forestale

Il territorio forestale comprende l'intera area boschiva delimitata e protetta dalla legislazione federale e cantonale e il territorio destinato al rimboschimento.

Art. 14

Territorio ricreativo

¹ Sono designati territori ricreativi quelli idonei e necessari allo svago e al riposo. I Cantoni curano affinché abbiano a formarsi ampi spazi ricreativi fra di loro connessi comprendenti anche territori agricoli, forestali e protetti.

² Territori ricreativi devono essere soprattutto previsti nei dintorni degli agglomerati.

Art. 15

Territorio protetto

Il territorio protetto comprende:

- a. i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive;
- b. i paesaggi particolarmente belli e caratteristici;
- c. i siti caratteristici, i centri storici, i monumenti naturali e culturali d'importanza nazionale o regionale;
- d. le regioni notoriamente minacciate da forze naturali.

Art. 16

Territorio residuo

Il terreno che non si presta ad alcuna utilizzazione a tenore dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a ad e, segnatamente quello improduttivo, è delimitato come territorio residuo.

Sezione 2: Altri piani direttori settoriali

Art. 17

Piani direttori del traffico

¹ I Cantoni, nell'ambito delle loro competenze, allestiscono per il loro territorio i piani delle strade e degli altri impianti del traffico.

² I piani direttori del traffico devono segnatamente contenere indicazioni su impianti e aree per:

- a. la rete stradale principale;
- b. la rete dei sentieri e delle passeggiate d'importanza regionale;
- c. le imprese di trasporti pubblici su strada;
- d. le ferrovie, le filovie, le sciovie e simili;
- e. le vie d'acqua navigabili e le linee di navigazione regolari;
- f. il trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi;
- g. il traffico aereo (aerodromi con i loro impianti del servizio di sicurezza);
- h. altri mezzi di trasporto di pubblico interesse e posteggi importanti.

Art. 18

Piani direttori dell'approvvigionamento

¹ I Cantoni, nell'ambito delle loro competenze, allestiscono per il loro territorio i piani dell'approvvigionamento idrico ed energetico e quelli per l'evacuazione dei liquami e l'eliminazione dei rifiuti.

² I piani direttori dell'approvvigionamento devono segnatamente contenere indicazioni su:

- a. le riserve idriche utilizzabili, segnatamente le falde freatiche e le sorgenti;
- b. i territori protetti dove, tenuto conto della riserva d'acqua utilizzabile e dell'alimentazione delle falde freatiche, non si possono prendere provvedimenti che inquinano o alterano le acque;
- c. gli impianti esistenti per la captazione, l'accumulazione e l'erogazione dell'acqua;
- d. gli impianti necessari al fabbisogno idrico futuro;
- e. gli impianti di produzione, trasporto e erogazione dell'energia come le linee ad alta tensione e le condutture di riscaldamento a distanza;
- f. gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque di rifiuto;
- g. gli impianti per l'eliminazione dei rifiuti, comprese le deponie.

Art. 19

Piani direttori delle attrezzature e costruzioni pubbliche

I piani direttori delle attrezzature e costruzioni pubbliche indicano le attrezzature e costruzioni pubbliche importanti per la pianificazione del territorio.

Titolo secondo: Compiti della Confederazione

Art. 20

Studi

¹ In esecuzione dell'articolo 1 capoverso 2, la Confederazione, assieme ai Cantoni, studia le possibilità di sviluppo dell'abitabilità del territorio e dell'utilizzazione del suolo. I risultati di questi studi devono essere esposti in modelli direttivi e resi accessibili al pubblico.

² Gli studi devono riferirsi a lunghi periodi di tempo; essi sono rielaborati periodicamente.

Art. 21

Principi sostanziali

¹ Sulla scorta degli studi, la Confederazione stabilisce in via legislativa altri principi sostanziali per la pianificazione del territorio.

² I principi sostanziali della Confederazione, i piani direttori generali dei Cantoni e i piani settoriali della Confederazione costituiscono un fondamento per l'ordinamento del territorio.

Art. 22

Paesaggi e oggetti d'importanza nazionale

La Confederazione, assieme ai Cantoni, allestisce un elenco dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei centri storici, dei monumenti naturali e culturali d'importanza nazionale a tenore della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio. Promuove gli sforzi dei Cantoni per conservare questo patrimonio naturale e culturale e coordina i necessari provvedimenti.

Art. 23

Piani settoriali

¹ La Confederazione, uditi i Cantoni e nell'ambito della sua competenza, allestisce il piano generale del traffico.

² La Confederazione coordina i piani cantonali dell'approvvigionamento in un piano nazionale.

³ La Confederazione, uditi i Cantoni, allestisce un piano settoriale delle sue costruzioni e attrezzature pubbliche importanti per la pianificazione del territorio.

⁴ I piani della Confederazione contengono indicazioni circa l'esecuzione.

Art. 24

Direttive sulle prescrizioni edilizie

Per promuovere l'unificazione del diritto cantonale edilizio e pianificatorio il Consiglio federale emana direttive sulle principali prescrizioni.

Titolo terzo: Attuazione

Capo primo: Piani d'utilizzazione

Art. 25

Contenuto

¹ I piani d'utilizzazione determinano le zone d'utilizzazione entro i comprensori designati nel piano direttore generale. Sono allestiti dalle autorità competenti secondo il diritto cantonale.

² I piani d'utilizzazione devono tener conto dell'esigenza di utilizzazioni differenziate, segnatamente entro la zona edificabile.

Art. 26

Zona edificabile

Entro il territorio d'insediamento dev'essere delimitata la zona edificabile. Essa può comprendere soltanto il terreno già in buona parte edificato o che, al più tardi entro 10 a 15 anni, sarà necessario all'edificazione e urbanizzato.

Art. 27

Urbanizzazione

¹ Un terreno è urbanizzato se vi sono collegamenti viari sufficienti, se le condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano fino ad esso o nelle sue immediate vicinanze e se il raccordo è ammissibile e possibile senza particolari costi.

² Il diritto cantonale può prevedere esigenze più severe.

Art. 28

Obbligo di urbanizzare e contributi

¹ Gli enti pubblici competenti secondo il diritto cantonale sono tenuti ad attuare tempestivamente l'urbanizzazione della zona edificabile. Il diritto cantonale può prevedere che l'urbanizzazione, nell'ambito dei piani d'utilizzazione, sia eseguita dagli stessi proprietari fondiari.

² Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari. I contributi sono riscossi appena conclusa l'urbanizzazione, riservati i casi di rigore.

³ Il Consiglio federale emana direttive circa il computo, l'ammontare e la scadenza dei contributi.

Art. 29

Effetti giuridici

¹ I piani d'utilizzazione contengono le disposizioni sull'utilizzazione ammissibile del suolo, obbligatorie per ognuno.

² Fuori delle zone edificabili possono essere autorizzati soltanto costruzioni e impianti conformi allo scopo della zona d'utilizzazione. Se diverse zone si sovrappongono, scopi contraddittori devono essere temperati.

³ Modificazioni, ampliamenti di costruzioni e impianti e ricostruzioni possono essere autorizzati fuori della zona edificabile anche se non conformi o conformi solo in parte allo scopo della zona d'utilizzazione, sempre che il richiedente dimostri un bisogno oggettivamente fondato e nessun interesse pubblico preponderante vi si opponga. Alle stesse condizioni possono essere eccezionalmente autorizzati anche nuove costruzioni e impianti.

⁴ Le disposizioni del capoverso 3 sono applicabili per analogia anche al territorio residuo; dev'essere nondimeno tralasciato qualsiasi provvedimento d'urbanizzazione inteso all'insediamento.

⁵ Le autorizzazioni secondo i capoversi 3 e 4 devono essere approvate dall'autorità cantonale competente, nella misura in cui concernono nuove costruzioni e impianti, ricostruzioni, modificazioni dell'utilizzazione oppure ampliamenti importanti.

Art. 30

Obbligo d'approvazione e modificazione

¹ I piani d'utilizzazione richiedono, per essere vincolanti, l'approvazione dell'autorità cantonale competente. Nella procedura d'approvazione dev'essere esaminata la loro legalità e adeguatezza e la loro conformità con i piani direttori generali dei Cantoni.

² I piani d'utilizzazione devono essere adeguati periodicamente ai piani direttori generali dei Cantoni. Nei limiti del piano direttore generale, possono essere modificati a titolo indipendente.

³ Questo adeguamento o modificazione dei piani d'utilizzazione non giustifica alcuna indennità. Sono riservati gli articoli 48 e 49.

Capo secondo: Provvedimenti speciali

Sezione 1: Diritto cantonale

Art. 31

Principio

Il diritto cantonale disciplina l'emanazione e l'attuazione dei piani direttori generali, dei piani d'utilizzazione e degli altri provvedimenti.

Art. 32

Permesso di costruzione: procedura

¹ I Cantoni devono prescrivere che, senza il permesso dell'autorità, non si possono erigere edifici e impianti.

² Essi devono disciplinare la procedura in materia di permessi di costruzione e prevedere un'istanza cantonale d'opposizione o di ricorso cui spetta anche il riesame dal profilo della discrezionalità.

Art. 33

Condizioni

¹ Il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il progetto corrisponde ai piani d'utilizzazione e il fondo è urbanizzato o lo sarà al momento dell'edificazione.

² I Cantoni possono porre altre condizioni per il rilascio dei permessi di costruzione.

³ Essi possono prevedere eccezioni, sempreché non contrarie agli scopi della presente legge.

Sezione 2: Diritto federale

Art. 34

Ricomposizione particellare

¹ Se l'attuazione dei piani d'utilizzazione richiede il riordinamento dei diritti reali sui fondi, si può procedere alla ricomposizione particellare.

² La ricomposizione particellare, secondo l'utilizzazione, è eseguita come raggruppamento di terreni agricolo e forestale o come ricomposizione di particelle edificabili, ovvero nella forma combinata di ricomposizione generale.

³ La ricomposizione particellare può essere d'ufficio ordinata e all'occorrenza eseguita dall'autorità competente secondo il diritto cantonale.

⁴ I particolari sono disciplinati dal diritto cantonale.

Art. 35

Espropriazione

¹ Le autorità competenti possono espropriare fondi o diritti ad essi inerenti, se l'attuazione dei piani d'utilizzazione, nel loro contenuto essenziale, risulta, altrimenti, impossibile o eccessivamente difficoltosa; per quanto possibile dev'essere offerta la sostituzione reale.

² L'espropriazione è pure ammissibile se l'offerta locale di terreni urbanizzati è insufficiente e il proprietario, senza poter dimostrare l'esistenza di gravi motivi, avvantaggio il proprio fabbisogno futuro, non mette il fondo a disposizione per l'edificazione, nonostante l'assegnazione di un congruo termine. I fondi espropriati devono essere senza indugio messi a disposizione per l'edificazione; di regola devono essere ritrasferiti in proprietà privata mediante aggiudicazione pubblica.

³ I particolari sono disciplinati dal diritto cantonale.

Art. 36

Zone riservate per la pianificazione

¹ Fino all'emanazione dei piani direttori generali o dei piani d'utilizzazione o durante la loro revisione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale può stabilire zone riservate concernenti territori esattamente delimitati entro cui non si possono attuare modificazioni edilizie o altri provvedimenti contrari alla pianificazione in corso.

² Udit i Cantoni, le autorità federali competenti possono stabilire zone riservate per garantire l'adempimento dei compiti della Confederazione, la coordinazione fra i Cantoni e la considerazione degli interessi intercantionali.

³ Le zone riservate possono essere stabilite per cinque anni al massimo. Il termine può essere prorogato, se necessario, di tre anni.

Art. 37

Prelevamento del plusvalore

¹ Se i piani d'utilizzazione o altri provvedimenti pianificatori o la loro attuazione ingenerano plusvalori rilevanti, questi, al momento in cui si realizzano, vanno equamente prelevati dall'ente pubblico competente secondo il diritto cantonale per mezzo di tasse o cessioni di fondi.

² Il prelevamento dei plusvalori, in quanto impiegati per procurare la sostituzione reale a garanzia delle basi d'esistenza attuali, è differito fino alla realizzazione dei plusvalori dei nuovi fondi, sempre che quest'ultimi siano stati acquistati al prezzo medio delle alienazioni operate nella regione.

³ Il ricavo del prelevamento è destinato alla pianificazione del territorio, in parte per la compensazione economica a livello nazionale giusta l'articolo 45. La Confederazione emana le necessarie disposizioni fondamentali.

⁴ I particolari sono disciplinati dal diritto cantonale.

⁵ Il Consiglio federale emana direttive circa i criteri applicabili e l'entità del prelevamento.

Titolo quarto: Coordinazione e vigilanza

Art. 38

Cooperazione e coordinazione

¹ I Cantoni cooperano con le autorità federali nell'allestimento dei piani direttori generali, in quanto coinvolgono compiti della Confederazione.

² Nelle relazioni intercantionali, le autorità federali esplicano una attività coordinatrice. Esse devono segnatamente curare che i piani direttori generali siano elaborati nell'ambito di un armonico ordinamento del territorio nazionale e corrispondano all'articolo 1 capoverso 2 e agli altri principi sostanziali stabiliti dalla Confederazione in materia di pianificazione del territorio.

³ Le autorità federali e i Cantoni confinari provvedono per una stretta cooperazione con le autorità preposte alla pianificazione negli Stati vicini; i piani direttori generali dei Cantoni e i piani settoriali della Confederazione devono tener adeguatamente conto della coordinazione pianificatoria nelle regioni di confine.

Art. 39

Approvazione

¹ I piani direttori generali dei Cantoni devono essere approvati dal Consiglio federale.

² L'esame verte su:

- a. la conformità con il diritto federale;
- b. l'adeguata considerazione dei compiti federali;
- c. la coordinazione con i Cantoni limitrofi e gli Stati confinanti.

Parte terza: Promovimento della pianificazione del territorio

Titolo primo: Promovimento della pianificazione nazionale, regionale e locale

Art. 40

Ricerca, insegnamento, formazione

¹ La Confederazione promuove la ricerca, l'insegnamento, la formazione e il perfezionamento nel settore della pianificazione nazionale, regionale e locale.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni circa la formazione dei pianificatori; può porre condizioni per l'esercizio professionale.

Art. 41

Direttive tecniche

Il Consiglio federale emana direttive tecniche sulla pianificazione nazionale, regionale e locale.

Art. 42

Sussidi

¹ La Confederazione concede sussidi per le spese della pianificazione del territorio fino a concorrenza del 50 per cento. I sussidi sono graduati secondo la potenzialità finanziaria dei Cantoni.

² Sussidi possono essere concessi per le spese concernenti:

- a. i piani direttori generali;
- b. i piani d'utilizzazione;
- c. i gruppi di pianificazione regionali;
- d. le concezioni di sviluppo regionali.

³ Per compiti d'importanza nazionale o sovracantonale il sussidio può essere eccezionalmente aumentato.

Titolo secondo: Promovimento dell'infrastruttura; compensazione e indennizzo

Art. 43

Promovimento del territorio d'insediamento

¹ La Confederazione promuove, nell'ambito dei piani direttori generali, l'urbanizzazione e l'attrezzatura del territorio d'insediamento a tenore della presente legge. Essa può, per promuovere una tempestiva urbanizzazione e attrezzatura a tenore della presente legge, concedere e procurare mutui, ovvero garantirli mediante fideiussione, a Cantoni, Comuni, altre corporazioni di diritto pubblico e istituzioni d'utilità pubblica.

² I mutui possono essere concessi ad interesse più favorevole di quello usuale sul mercato o senza interesse; devono essere restituiti appena l'urbanizzazione o l'attrezzatura procaccino al mutuatario vantaggi economici diretti o indiretti. In quanto procuri o garantisca mutui, la Confederazione può partecipare al servizio degli interessi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e gli oneri.

³ Mutui, fideiussioni e partecipazione al servizio degli interessi possono essere concessi per:

- a. condotte per l'approvvigionamento idrico ed energetico e impianti per l'evacuazione dei liquami e l'eliminazione dei rifiuti;
- b. strade e vie che servono immediatamente all'urbanizzazione di zone edificabili;
- c. imprese di trasporti pubblici che assicurano direttamente il traffico nel territorio d'insediamento da urbanizzare;
- d. l'acquisto preventivo o la riserva di terreno ai fini della pianificazione del territorio.

Art. 44

Altri sussidi federali

La Confederazione può subordinare la concessione di altri sussidi per provvedimenti esplicanti effetti territoriali rilevanti alla condizione che tali provvedimenti corrispondano ai piani direttori generali.

Art. 45

Compensazione economica e indennizzo

¹ La Confederazione, per mezzo di una legge speciale, disciplina la compensazione economica in favore dell'agricoltura e della silvicoltura, come indennizzo per gli oneri sopportati e le prestazioni fatte nell'interesse della pianificazione del territorio.

² Parimente, dev'essere attuata una compensazione in favore di territori il cui sviluppo è frenato da provvedimenti pianificatori, sempreché non offrano già un sufficiente grado di sviluppo economico.

³ La Confederazione può indennizzare enti pubblici e coltivatori il cui territorio o i cui fondi sono posti a contributo in modo eccessivo a fini ricreativi o di protezione. L'indennità può essere subordinata ad adeguate prestazioni dei Cantoni o Comuni interessati, eventualmente anche dei coltivatori.

Art. 46

Revoca di sussidi, mutui e fideiussioni

Le autorità federali possono revocare, annullare o disdire i sussidi federali, i mutui e le fideiussioni promessi o concessi in base alla presente legge, se il destinatario non si attiene ai piani direttori generali oppure prende provvedimenti contrari agli scopi della pianificazione del territorio, quali sono definiti nella presente legge o nella legislazione speciale della Confederazione.

Parte quarta: Espropriazione, restrizione della proprietà equivalente ad espropriazione e indennità

Art. 47

Diritto applicabile

¹ L'espropriazione in senso formale o materiale per l'attuazione della presente legge è retta dalla legislazione cantonale sempreché non s'applichi il diritto federale in virtù di disposizioni speciali.

² Le disposizioni della presente parte si applicano anche se l'espropriazione è eseguita secondo il diritto cantonale.

Art. 48

Nozione d'espropriazione materiale

¹ È equivalente ad espropriazione ogni provvedimento che vieti, renda impossibile o oltremodo difficile l'utilizzazione esistente o assai verosimile per un prossimo futuro, allorché i fondi si prestino a tale utilizzazione e l'intervento appaia particolarmente grave in se stesso oppure quando singoli proprietari subiscano un pregiudizio grave e sproporzionato in confronto con altri proprietari in analoghe condizioni.

² In particolare si considera espropriazione materiale il divieto permanente di costruire su fondi attribuiti a una zona, urbanizzati e suscettivi d'utilizzazione edilizia.

³ Le restrizioni della proprietà derivanti da misure di polizia non costituiscono espropriazione materiale.

Art. 49

Casi d'applicazione

¹ Nell'ambito dei piani d'utilizzazione, l'attribuzione di fondi alla zona agricola o forestale o al territorio residuo non costituisce espropriazione materiale.

² Sono riservati singoli casi in cui, per circostanze speciali, questa attribuzione costituisce un'espropriazione materiale.

Art. 50

Momento determinante

¹ In caso di espropriazione formale, il valore del fondo si riferisce al momento in cui ha luogo, in prima istanza, l'udienza di conciliazione o di stima e, in caso di espropriazione materiale, al momento dell'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

² I proprietari devono essere informati di questo termine individualmente o mediante pubblico avviso.

Art. 51

Determinazione del valore

Le indennità devono essere fondate sul valore venale del fondo. Restano riservate le indennità di inconvenienza.

Art. 52

Statistica

Per facilitare una valutazione globale del mercato dei fondi, Confederazione e Cantoni procedono in comune a rilevazioni circa le alienazioni operate e circa i prezzi dei fondi e ne pubblicano periodicamente i risultati.

Art. 53

Debitore dell'indennità

¹ Le indennità per causa di espropriazione formale e materiale sono dovute dall'ente pubblico che ha deciso il provvedimento soggetto ad indennità.

² La Confederazione può contribuire a tali indennità in applicazione analogica dell'articolo 42.

Art. 54

Scadenza, prescrizione e interessi in caso d'espropriazione materiale

¹ L'indennità per espropriazione materiale può essere chiesta dal momento determinante per stabilirla.

² La pretesa del proprietario si prescrive in dieci anni dall'entrata in vigore della restrizione della proprietà.

³ L'indennità frutta interesse dal momento in cui è stata fatta valere dall'avente diritto.

Art. 55

Menzione nel registro fondiario

¹ I Cantoni possono prescrivere che il pagamento di indennità conseguenti a restrizioni della proprietà sia menzionato nel registro fondiario.

² Per avere validità, queste prescrizioni devono essere approvate dal Consiglio federale.

Parte quinta: Disposizioni sull'organizzazione

Art. 56

Ufficio cantonale

I Cantoni istituiscono, per il loro territorio, un ufficio di pianificazione territoriale e ne definiscono compiti e competenze.

Art. 57

Ufficio per la pianificazione del territorio

¹ La Confederazione istituisce un ufficio per la pianificazione del territorio.

² All'ufficio per la pianificazione del territorio incombe l'attuazione della presente legge, se entra nelle competenze della Confederazione e non spetta ad altri servizi federali secondo leggi speciali.

³ L'ufficio è competente, nel quadro della presente legge, per la coordinazione di tutti i compiti pianificatori nell'amministrazione federale, comprese le regie federali.

Art. 58

Rapporto

Il Consiglio federale deve presentare alle Camere federali un rapporto biennale su il decorso e lo stato dell'attuazione della pianificazione territoriale nella Confederazione e nei Cantoni.

Parte sesta: Protezione giuridica

Art. 59

Diritto cantonale

¹ La protezione giuridica in materia di pianificazione deve essere garantita dal diritto cantonale in quanto non sia applicabile quello federale.

² Il diritto cantonale deve prevedere che i piani d'utilizzazione siano esposti pubblicamente e possano essere impugnati mediante opposizione o ricorso presso un'autorità cantonale.

Art. 60

Diritto federale

La protezione giuridica nell'ambito federale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 61

Legittimazione attiva

¹ Ha diritto di ricorrere al Tribunale federale, al Consiglio federale o alle autorità cantonali chiunque è toccato dalla decisione e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della medesima. Hanno pure diritto di ricorrere le autorità competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² Il diritto cantonale può, nel suo ambito, estendere la legittimazione.

Art. 62

Richiesta di trasferimento ad altra zona

Chiunque giustifichi un interesse può, cinque anni dopo l'emanazione definitiva del piano d'utilizzazione, chiedere in ogni tempo il trasferimento di fondi ad altra zona, se rende verosimile che le condizioni sono essenzialmente cambiate dopo l'emanazione del piano o che altre circostanze particolari lo giustificano.

Parte settima: Disposizioni finali

Art. 63

Provvedimenti in sospeso

I provvedimenti che al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sono ancora esecutori, sono trattati e decisi secondo i principi di questa.

Art. 64

Piani direttori generali

¹ I Cantoni hanno un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge per decretare i piani direttori generali.

² Il Consiglio federale può, a richiesta motivata, prorogare convenientemente questo termine.

Art. 65

Piani di utilizzazione

¹ I piani d'utilizzazione devono essere allestiti entro tre anni dall'emanazione dei piani direttori generali.

² Il governo cantonale può, a richiesta motivata, prorogare convenientemente questo termine.

³ Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le pianificazioni vigenti, giuridicamente vincolanti per i proprietari, che soddisfano sostanzialmente alle esigenze della presente legge possono essere riconosciute dalle autorità cantonali competenti come piani d'utilizzazione.

⁴ L'adeguamento alle esigenze della presente legge delle vigenti pianificazioni giuridicamente vincolanti non giustifica pretesa d'indennità. Rimangono riservati gli articoli 48 e 49.

Art. 66

Competenza delegata

¹ Se le disposizioni cantonali di diritto edilizio e pianificatorio necessarie all'attuazione della pianificazione del territorio nel senso della presente legge non sono emanate entro tre anni dagli organi competenti, il governo deve adottare le norme provvisorie indispensabili all'attuazione.

² Questa disposizione s'applica per analogia ai piani d'utilizzazione che l'ente pubblico competente non abbia adottato in tempo utile.

Art. 67

Zone riservate per la pianificazione, competenza della Confederazione

Fin che non vi sia un piano direttore generale approvato, il Consiglio federale può determinare, in luogo dei Cantoni, zone riservate a tenore dell'articolo 36, sempreché ciò serva a conseguire gli scopi della presente legge.

Art. 68

Sussidi

Fino all'approvazione dei piani direttori generali, la Confederazione può promuovere l'urbanizzazione di territori d'insediamento a tenore dell'articolo 43, sempreché sussista la garanzia che l'attuazione della presente legge non ne sia pregiudicata.

Art. 69

Linee direttive della Confederazione

Fin che siano stabiliti altri principi sostanziali a tenore dell'articolo 21, il Consiglio federale, uditi i Cantoni, emana, in virtù dell'articolo 1 capoverso 2, linee direttive per i piani direttori generali dei Cantoni e per i piani settoriali della Confederazione.

Art. 70

Modificazione del diritto federale

La legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 99 let. c

«c. le decisioni concernenti i piani, in quanto non siano state emanate su opposizione contro espropriazioni e ricomposizioni particellari e sempreché non si tratti di piani d'utilizzazione nell'ambito della pianificazione del territorio.»

Art. 71

Proroga di provvedimenti vigenti

¹ I governi cantonali possono prorogare interamente o parzialmente i vigenti piani sui territori protetti a titolo provvisorio giusta il decreto federale del 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio, fin tanto che i piani d'utilizzazione secondo le prescrizioni della presente legge siano divenuti esecutori. Essi possono emanare disposizioni complete.

² I governi cantonali disciplinano la procedura.

Art. 72

Entrata in vigore ed esecuzione

¹ La presente legge soggiace al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina la data dell'entrata in vigore. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Oechslin**
Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 4 ottobre 1974

Il vicepresidente, **Simon Kohler**
Il segretario, **Koehler**

Chi intende accettare la legge vota «sì», chi intende respingerla vota «no».

Berna, 5 marzo 1976

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione:
Huber

**Decreto federale
concernente un accordo tra la Confederazione Svizzera
e l'Associazione internazionale dello sviluppo (IDA)
concernente un mutuo di 200 milioni di franchi**

(Del 20 giugno 1975)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8, 85 numeri 5 e 6 e 102 numeri 8 e 9 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 febbraio 1975,

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale ha facoltà di concludere e ratificare un accordo con l'Associazione internazionale dello sviluppo (IDA), volto alla concessione di un mutuo di 200 milioni di franchi a detta associazione, giusta il testo allegato.

Art. 2

Il presente decreto sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 20 giugno 1975

Il presidente, **Simon Kohler**
Il segretario, **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 20 giugno 1975

Il presidente, **Oechslin**
Il segretario, **Sauvant**

Chi intende approvare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 5 marzo 1976

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione:
Huber

**Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e l'Associazione internazionale dello sviluppo
concernente un mutuo di 200 milioni di franchi svizzeri
a detta associazione**

La Confederazione Svizzera

e

l'Associazione internazionale dello sviluppo,

considerando le relazioni e la cooperazione instaurate, già da numerosi anni, tra la Confederazione Svizzera e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,

considerando che l'Associazione internazionale dello sviluppo, completando l'opera della Banca, mira a facilitare lo sviluppo economico segnatamente mettendo a disposizione mezzi finanziari per i bisogni importanti di sviluppo dei Paesi più depressi, aderenti all'Associazione stessa,

considerando che la Confederazione Svizzera desidera sostenere le attività dell'Associazione internazionale dello sviluppo,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Confederazione Svizzera (qui di seguito, «la Confederazione») si obbliga a concedere all'Associazione internazionale dello sviluppo (di seguito, l'«Associazione») un mutuo di 200 milioni (duecento milioni) di franchi svizzeri (di seguito, «il mutuo») alle condizioni definite nel presente accordo.

Art. 2

La somma mutuata sarà messa a disposizione dell'Associazione in franchi svizzeri liberi, alle date e negli ammontari qui sotto elencati, su un conto che verrà aperto presso la Banca nazionale svizzera:

(Data: primavera 1976) ¹	60 000 000 franchi svizzeri
(Data: un anno dopo il primo versamento)	70 000 000 franchi svizzeri
(Data: due anni dopo il primo versamento)	70 000 000 franchi svizzeri

Art. 3

Il mutuo è esente da interesse.

Art. 4²

L'Associazione si obbliga a rimborsare il mutuo in annuità pagabili ogni, la prima dovendo essere versata e l'ultima

¹ Questa data sarà stabilita a nuovo dopo la votazione.

² Le date mancanti in questo articolo saranno stabilite al momento dell'entrata in vigore.

.; le annuità versate sino al, incluso, dovranno assommare all'uno per cento (1%) del capitale ed ogni annuità successiva al tre per cento (3%) del capitale.

Art. 5

L'Associazione si obbliga a rimborsare il capitale in franchi svizzeri liberi.

Art. 6

Il mutuo è messo alla libera disposizione dell'Associazione, rimanendo inteso che:

- a. l'Associazione informerà regolarmente la Confederazione in merito all'impiego del prodotto del mutuo;
- b. l'Associazione, quando lo ritenga opportuno, discuterà con la Confederazione in merito all'impiego del prodotto del mutuo; e
- c. i franchi svizzeri, se il prodotto del mutuo va utilizzato in un Paese diverso dalla Svizzera, saranno cambiati nell'altra moneta presso la Banca nazionale svizzera, tranne ove questa ammettesse una procedura diversa.

Art. 7

L'Associazione si dichiara d'accordo che la Confederazione, qualora divenisse suo membro, possa convertire, quando le aggrada, la parte del mutuo versata e non ancora rimborsata come anche quella non ancora messa a disposizione dell'Associazione in una sottoscrizione di capitale oppure in un contributo, liberando l'Associazione dagli obblighi derivanti dal presente accordo. La conversione totale o parziale dell'ammontare del mutuo in una sottoscrizione dovrà, giusta l'intesa tra la Confederazione e l'Associazione, essere effettuata contrattualmente. In questo caso, la Confederazione otterrà dei diritti di voto giusta le norme allora vigenti per i membri del Gruppo I. Questi contratti vanno stipulati dal Consiglio dei governatori, accettata che sia la candidatura elvetica.

Art. 8

Qualunque vertenza tra la Confederazione e l'Associazione, concernente l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo o di qualunque testo aggiuntivo, non composta mediante negoziati, dovrà essere sottoposta alla decisione di un collegio di tre arbitri; il primo sarà nominato dal Consiglio federale, il secondo dall'Associazione e il terzo, quale superarbitro, dalle Parti, su comune accordo o, in difetto, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia, tranne qualora, in un caso dato, le Parti non avranno convenuto di ricorrere ad altra procedura di composizione.

Art. 9

Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.

Fatto in Washington il, in due esemplari francesi e due esemplari inglesi, il testo francese facendo unicamente fede.

(Si omettono le firme)

**Decreto federale
per una nuova concezione dell'assicurazione
contro la disoccupazione**

(Dell'11 marzo 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1975

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34^{novies}

¹ La Confederazione disciplina in via legislativa l'assicurazione contro la disoccupazione. Essa può emanare disposizioni sull'aiuto ai disoccupati.

² L'assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria per i lavoratori dipendenti. La legge determina le deroghe. La Confederazione provvede affinché le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente abbiano la possibilità di assicurarsi a determinate condizioni.

³ L'assicurazione contro la disoccupazione garantisce un'adeguata compensazione del guadagno e promuove con prestazioni finanziarie provvedimenti atti a prevenire e combattere la disoccupazione.

⁴ L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con contributi degli assicurati; se questi sono lavoratori dipendenti, la metà dei contributi è a carico dei rispettivi datori di lavoro. La legge delimita il reddito lavorativo soggetto a contribuzione, come anche l'aliquota di contribuzione. In circostanze straordinarie, Confederazione e Cantoni concedono prestazioni finanziarie.

⁵ I Cantoni e le organizzazioni dell'economia cooperano all'emanazione ed all'esecuzione delle disposizioni legali.

Art. 34^{ter} cpv. 1 lett. f e cpv. 3

Abrogato

II

Il presente decreto sottostà alla votazione del popolo e dei Cantoni.

Così decretato dal Consiglio nazionale
Berna, 11 marzo 1976

Il presidente, **Etter**
Il segretario, **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati
Berna, 11 marzo 1976

Il presidente, **Wenk**
Il segretario, **Sauvant**

Chi intende accettare il presente decreto vota «sì», chi intende respingerlo vota «no».

Berna, 11 marzo 1976

In nome del Consiglio federale svizzero,
Il cancelliere della Confederazione:
Huber

Chiarimenti riguardo ai progetti legislativi sottoposti a votazione il 13 giugno 1976

Agli aventi diritto di voto sono sottoposti in votazione, il 13 giugno, i seguenti tre progetti legislativi federali: legge sulla pianificazione del territorio, concessione di un mutuo all'Organizzazione internazionale di sviluppo e ridisciplinamento dell'assicurazione contro la disoccupazione. Per illustrare questi progetti, al Consiglio federale preme osservare quanto segue:

1. Legge federale sulla pianificazione del territorio

Il suolo del nostro Paese è scarso e non può essere accresciuto. L'insediamento disordinato nonché lo spreco di buone terre agricole e la distruzione di terreni destinati allo svago e al riposo non possono più essere tollerati. È necessario intervenire in modo più efficace di quanto non sia avvenuto finora, in tempo voluto e al posto debito con i mezzi di cui disponiamo. Le Camere federali hanno così adottato, il 4 ottobre 1974, la legge federale sulla pianificazione del territorio. Contro tale legge è stato inoltrato referendum e tocca ora al popolo decidere.

Ai sensi dell'articolo costituzionale relativo alla pianificazione del territorio, accettato nel 1969 da popolo e Cantoni, la legge contiene solo norme generali. Suoi scopi sono una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. La pianificazione del territorio è competenza dei Cantoni. La Confederazione deve sostenerli e collaborare con essi. Anche se intende essa stessa costruire, deve rispettare le pianificazioni cantonali e locali. Il compito essenziale in materia di pianificazione incombe ai Cantoni. Essi stabiliscono le linee fondamentali dello sviluppo futuro dell'utilizzazione del loro territorio. Ciò facendo devono tener conto delle esigenze della Confederazione e dei Comuni. Quest'ultimi potranno continuare a stabilire anche in avvenire le loro pianificazioni locali.

Cantoni e Comuni devono pianificare l'insediamento in modo d'assicurare senza eccessive spese lo sviluppo auspicato. È ovvio che va tenuto conto, oltre che degli interessi dei Comuni, anche di esigenze superiori. Nel Cantone, il piano direttore generale deve permettere di rinsaldare la collaborazione con la Confederazione e con i Comuni. I Comuni hanno così maggior sicurezza di poter stabilire in modo adeguato i loro piani d'azzonamento. È però necessaria anche una stretta cooperazione fra i Cantoni. I problemi che pone la pianificazione del territorio non si arrestano ai confini cantonali. Per risolvere tali problemi è indispensabile l'applicazione di principi comuni. Inoltre, i diritti di tutti i cittadini e di tutti i Comuni devono essere protetti ovunque alla stessa stregua.

La ripartizione del territorio di un Comune in diverse zone (ad esempio, territorio edificabile, territorio agricolo, territorio forestale, territorio ricreativo e territorio protetto) implica vantaggi e svantaggi. La legge federale sulla pianificazione del territorio crea per la prima volta un'ampia possibilità di compenso. La legge precisa chiaramente – nel rispetto dei principi costituzionali sulla garanzia della proprietà – le condizioni d'indennizzo in caso di restrizioni della proprietà. La legge pone anche le basi della compensazione economica in favore dell'agricoltura e della selvicoltura. Se i piani d'utilizzazione ingenerano vantaggi rilevanti, i Cantoni sono tenuti a prelevare equamente i plusvalori. Ogni Cantone potrà integrare il più semplicemente possibile il prelevamento del plusvalore nell'ordinamento cantonale. Il ricavo del prelevamento

sarà destinato, nei Cantoni, per scopi della pianificazione del territorio e in parte della compensazione economica.

La legge sulla pianificazione del territorio rafforza con diverse disposizioni la protezione degli interessi di tutti coloro che sono toccati dalla pianificazione. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno l'obbligo di collaborare come anche di soppesare sempre con cura i reciproci interessi pubblici e privati. Il cittadino ottiene il diritto di informarsi e d'esprimersi a livello comunale e cantonale sulle questioni inerenti alla pianificazione. La legge gli offre anche migliori possibilità di ricorso. Il proprietario di un fondo, infine, ha la possibilità di chiedere modifiche del piano d'azzonamento.

2. Mutuo all'Organizzazione internazionale di sviluppo (IDA)

Le attività dell'IDA sono consone alle finalità cardinali della cooperazione svizzera allo sviluppo, ovverossia: aiuto ai meno abbienti, aumento della produzione di derrate alimentari, sviluppo delle regioni rurali.

Le difficoltà economiche che hanno peggiorato la situazione dei Paesi in sviluppo meno favoriti impongono a tutti i Paesi del mondo la ricerca comune di soluzioni ai problemi dei singoli. Pertanto gli sforzi da parte della comunità internazionale in favore della cooperazione allo sviluppo sono di carattere veramente imperativo. Le attività dell'IDA assumono in questo campo una funzione importante. Conseguentemente, nel giugno 1975, le Camere federali hanno deciso di assegnare a detta organizzazione un credito di 200 milioni di franchi, versato in tre rate annue, che deve essere rimborsato. Poiché è riuscito il referendum contro la decisione del Parlamento, il popolo è chiamato a pronunciarsi su detto mutuo.

L'IDA è un'organizzazione internazionale di carattere universale cui partecipano 116 Paesi. Essa si prefigge l'aiuto ai Paesi meno favoriti nell'attuazione di quei progetti rispondenti a esigenze fondamentali per lo sviluppo economico e sociale. All'uopo essa ha sinora concesso mutui, a condizioni vantaggiose, per una somma pari a quasi 30 miliardi di franchi. Tali crediti sono intesi ad aumentare la produzione di derrate alimentari, a migliorare, soprattutto nelle regioni rurali, le condizioni di vita e d'igiene, a promuovere l'educazione nonché a sviluppare le comunicazioni e le attrezzature collettive ecc. Possono beneficiare dei crediti dell'IDA unicamente i Paesi dal reddito pro capite molto modesto.

L'IDA, quale filiale della Banca mondiale, finanzia le proprie attività grazie ai mezzi elargiti a fondo perso dagli Stati membri. La Svizzera, non essendo Stato membro, le concede unicamente mutui. Ogni progetto dell'IDA è elaborato, eseguito e controllato da periti qualificati ed è oggetto di decisioni cui partecipano tutti gli Stati membri. La Svizzera gode di un diritto di controllo sulla destinazione del proprio mutuo di 200 milioni. Nei quadri dell'IDA operano venti nostri concittadini.

I crediti concessi dall'IDA potenziano l'efficacia degli sforzi attuati dai Paesi beneficiari per garantirsi lo sviluppo senza oberarsi eccessivamente. Essi consentono la realizzazione di programmi altrimenti inattuabili.

I crediti concessi dall'IDA e dalla Banca mondiale sono utilizzati nel quadro di appalti internazionali. La nostra industria, altamente competitiva, ha potuto beneficiarne considerevolmente. Le ordinazioni fatte alle imprese svizzere ci hanno guadagnato l'apertura di nuovi mercati e contribuiscono a mantenere posti di lavoro in Patria.

3. Nuova concezione dell'assicurazione contro la disoccupazione

Con la recessione, il numero dei disoccupati nel nostro Paese è sensibilmente aumentato nel giro di pochi mesi. Le esperienze dimostrano chiaramente la necessità di un efficace nuovo disciplinamento dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il nuovo articolo costituzionale ne costituisce il fondamento.

Finora soltanto i Cantoni potevano introdurre l'obbligatorietà dell'assicurazione e solamente circa un terzo dei lavoratori era assicurato. Con la nuova obbligatorietà federale si vuole estendere il più possibile la tutela assicurativa. In linea di massima, il nuovo articolo costituzionale prevede di sottoporre tutti i lavoratori, funzionari compresi, a tale obbligo assicurativo. In merito ad eventuali eccezioni decide l'Assemblea federale. Anche le persone esercitanti un'attività indipendente devono potersi assicurare a determinate condizioni. Avremo in tal modo una vasta solidarietà e un'attuazione razionale dell'assicurazione.

Lo scopo principale del nuovo articolo costituzionale risiede nel garantire un adeguato indennizzo per la perdita di guadagno in caso di disoccupazione. Con i fondi dell'assicurazione si dovranno pure promuovere delle misure atte ad impedire e a combattere la disoccupazione. In proposito segnaliamo i necessari corsi di rieducazione professionale, le indennità per il trasferimento della sede di lavoro fuori del luogo di domicilio ed altri provvedimenti.

Il finanziamento è effettuato mediante i contributi versati in parti uguali dai lavoratori e dai datori di lavoro. I contributi non devono tuttavia poter aumentare illimitatamente; il reddito è soggetto all'obbligo di un contributo soltanto fino ad un determinato livello e anche l'aliquota è limitata. I dettagli del disciplinamento saranno ancorati nella nuova legge federale. Siccome tutti vi contribuiscono, i premi saranno relativamente modesti. Allo stesso fine è intesa la perequazione dei rischi fra le singole casse. In circostanze particolari, anche la Confederazione e i Cantoni sono chiamati a dare il loro apporto.

I Cantoni e le organizzazioni dell'economia collaborano all'elaborazione ed all'applicazione delle prescrizioni.